



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**TERZI MASSIMO**, Presidente e Relatore  
**CARAMORE CIRO VITTORIO**, Giudice  
**MARZAGALLI CRISTINA**, Giudice

in data 14/03/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 23/2024 depositato il 23/02/2024

**proposto da**

S.p.a. -

**Difeso da**

**Rappresentato da (**

**ed elettivamente domiciliato presso |**

**contro**

Provincia Verbania

**Difeso da**

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

**ed elettivamente domiciliato presso** s.noro@pec.dottcomm.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- DINIEGO RIMBORSO n. 15416 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** come da verbale

**Resistente/Appellato:** come da verbale

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società ricorrente ha impugnato il diniego del rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica [Protocollo n. 15416 del 19 agosto 2023] notificato a mezzo pec il 29 agosto 2023 con il quale la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale Provincia sull'energia elettrica chiesto da \_\_\_\_\_ con istanza di rimborso notificata a mezzo pec in data 08 agosto 2023, per l'importo pari ad euro 28.131,38.

Si è costituita in giudizio la Provincia ribadendo il proprio difetto di legittimazione  
Con ordinanza 11 nov 2024 il Collegio ritenuto che spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW

dava termine di mesi tre per la chiamata in giudizio.

All'odierna udienza di discussione si prendeva atto che la disposta chiamata non era stata effettuata.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso va respinto.

Ed invero è oramai giurisprudenza consolidata- anche di questa Corte- che spetti all'Agenzia delle Dogane l'obbligo di rimborso de quo.

Attese le precedenti oscillazioni giurisprudenziali il Collegio aveva dato termine per chiamare in giudizio l'Agenzia delle Dogane , ma la chiamata non è stata effettuata.

Va pertanto rigettato il ricorso con conseguenziale condanna alle spese.

**P.Q.M.**

respinge il ricorso

condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall'Ufficio liquidandole in Euro 1500 onnicomprensivi.